

**Comitato di Basilea  
per la  
vigilanza bancaria**

---

Emendamento dell'accordo di Basilea sui coefficienti patrimoniali  
in ordine all'inclusione nel patrimonio degli accantonamenti  
generali/riserve generali per perdite su crediti

1. I responsabili della vigilanza bancaria nei paesi del Gruppo dei Dieci, con l'approvazione dei Governatori delle banche centrali, hanno convenuto di dare effetto alle allegate modifiche dell'accordo di Basilea sui coefficienti patrimoniali del luglio 1988. Le modifiche interessano i paragrafi 18-21 dell'accordo e due sezioni dell'allegato 1, paragrafo D.
2. Il testo emendato è praticamente identico a quello contenuto nelle proposte pubblicate il 21 febbraio 1991. L'unico cambiamento è consistito nel sostituire la parola "future" con un'altra espressione in due parti del testo riferentisi al fatto che gli accantonamenti generali sono creati a fronte dell'eventualità di perdite future. Ciò poiché gli esperti contabili hanno fatto rilevare che la legislazione e la pratica contabile in alcuni paesi vietano la costituzione di accantonamenti per perdite non identificate collegate a circostanze non note che si potrebbero verificare in futuro, prescrivendo che ciò sia fatto mediante trasferimento ad una riserva separata.
3. E' previsto che l'emendamento sia pienamente attuato dai paesi membri il più presto possibile, e comunque non oltre la fine del 1993. Sino a tale data si applicano le attuali disposizioni, ossia nel periodo dalla fine del 1990 alla fine del 1993 restano in vigore i limiti stabiliti nel paragrafo 21 del documento del 1988.
4. Al fine di assicurare che l'emendamento espliciti l'effetto desiderato di realizzare un'ulteriore convergenza e di migliorare la qualità del patrimonio, il Comitato sottoporrà queste disposizioni ad un periodico riesame. Quest'ultimo consisterebbe, fra l'altro, nell'accertare che:

- a) le riserve palesi e gli equivalenti fondi di riserva generali (quale il Fondo per i rischi bancari generali della normativa CEE) sono o saranno verosimilmente usati nel modo previsto;
- b) il livello del limite posto agli accantonamenti generali/riserve generali per perdite su crediti nel patrimonio di classe 2 è appropriato;
- c) i differenti regimi fiscali sono adeguatamente tenuti in considerazione.

6 novembre 1991

**Comitato di Basilea  
per la  
vigilanza bancaria**

---

Emendamenti all'accordo di Basilea  
sui coefficienti patrimoniali

A. Sostituzione dei paragrafi 18-21

(iii) **Accantonamenti generali/riserve generali per perdite su crediti**

18. Gli accantonamenti generali o riserve generali per perdite su crediti sono costituiti a fronte dell'evenienza di perdite non ancora identificate. Laddove tali accantonamenti non rispecchiano un deterioramento conosciuto del valore di particolari attività, essi sono idonei ad essere compresi nel patrimonio della classe 2. Se invece gli accantonamenti o riserve sono stati costituiti a fronte di perdite individuate o di una diminuzione accertata del valore di particolari attività oppure gruppi o sottogruppi di attività, essi non sono liberamente disponibili per assorbire perdite indeterminate che possono successivamente gravare su altre componenti dell'attivo, e pertanto non possiedono una delle caratteristiche essenziali del patrimonio. Tali accantonamenti o riserve non dovranno pertanto essere ricompresi nel patrimonio.

19. Le autorità di vigilanza rappresentate nel Comitato si impegnano ad assicurarsi che il processo di supervisione tenga debitamente conto di ogni diminuzione accertata di valore. Esse si assicureranno altresì che gli accantonamenti generali o riserve generali per perdite su crediti siano compresi nel patrimonio soltanto se tali accantonamenti non sono costituiti a fronte di perdite di valore di particolari attività, sia singole che raggruppate.

20. Ciò implica che tutti gli elementi degli accantonamenti generali o riserve generali per perdite su crediti destinati a proteggere una banca da un deterioramento accertato della qualità di specifiche attività (sia estere sia sull'interno) non debbano essere ammessi a far parte del patrimonio. In particolare, verrebbero esclusi dal patrimonio quegli elementi che rispecchiano un deterioramento identificato di attività

soggette al rischio-paese, di prestiti immobiliari e di esposizioni in altri settori in difficoltà.

21. Gli accantonamenti generali/riserve generali per perdite su crediti che in base ai criteri sopra descritti sono idonei per l'inclusione nel patrimonio della classe 2 sono ammessi a far parte di quest'ultimo nella misura massima di 1,25 punti percentuali delle attività di rischio ponderate.

B. Emendamenti al Paragrafo D dell'Allegato 1

Capoverso (i) (primo periodo)

**Classe 1:** comprende soltanto il capitale azionario permanente (capitale versato, sotto forma di azioni ordinarie e azioni privilegiate e irredimibili senza privilegio sui dividendi cumulabile negli anni) e le riserve palesi (riserve generali e riserve legali create o incrementate con attribuzione di proventi non distribuiti o altre eccedenze, quali sovrapprezzi di emissione e utili non distribuiti). Le riserve palesi comprendono altresì i fondi generali della stessa qualità (quale il Fondo per rischi bancari generali in alcuni paesi della CEE) che soddisfano i seguenti requisiti:

- le attribuzioni ai fondi devono essere effettuate a valere su utili non distribuiti netti d'imposta o su utili lordi d'imposta corretti per tutti i potenziali debiti d'imposta;
- i fondi ed i relativi movimenti a credito ed a debito devono apparire distintamente nei conti pubblicati della banca;
- i fondi devono essere disponibili per l'impiego illimitato e immediato a copertura di perdite non appena queste si producano;
- le perdite non possono essere imputate direttamente ai fondi, bensì devono essere fatte transitare per il conto profitti e perdite.

Capoverso (ii)(c)

**Accantonamenti generali/riserve generali per perdite su crediti:** gli accantonamenti per perdite su crediti costituiti a fronte di perdite non ancora identificate sono liberamente disponibili per fronteggiare perdite al loro verificarsi e sono pertanto idonei alla loro inclusione fra gli elementi supplementari del patrimonio. Dovranno per contro essere escluse le riserve specifiche costituite a fronte della diminuzione di valore

accertata di particolari attività o a fronte di passività note, sia singole sia raggruppate. Inoltre, gli accantonamenti generali/riserve generali per perdite su crediti idonei a far parte del patrimonio della classe 2 sono soggetti ad un limite massimo di 1,25 punti percentuali delle attività di rischio ponderate.

C. Emendamento alle disposizioni transitorie (sezione IV e Allegato 4)

Le disposizioni transitorie rimangono come specificato nell'accordo, salvo che il periodo di transizione per l'attuazione delle prescrizioni sopra descritte viene protratto sino alla fine del 1993.